

GIORNALE STORICO E LETTERARIO DELLA LIGURIA

DIRETTORE: ARTURO CODIGNOLA

Comitato di redazione: CARLO BORNATE - PIETRO NURRA - VITO A. VITALE

RICERCHE SULLA ORGANIZZAZIONE CASTRENSE NELLA LUNIGIANA VESCOVILE

I

IL SISTEMA CURTENSE IN LUNIGIANA NEL SECOLO X, ED IL SUO SFALDAMENTO

L'argomento non è nuovo, non solo per quanto può avere attinenza con lo studio della storia generale, ma neppure con quello della storia locale. Alcuni tra i migliori e più acuti studi del Formentini ⁽¹⁾ sono appunti dedicati alla disanima dell'origine e della struttura di queste organizzazioni curtensi che, venute dai tempi più remoti del medioevo, mostrano in un dato periodo della nostra storia la più rigogliosa vitalità sino a quando poi soggiacciono travolte da nuove forme di vita, da nuovi bisogni, da nuove concezioni giuridiche.

L'attenzione del Formentini si era naturalmente rivolta a quelle corti che più di altre mostravano caratteristiche le particolarità dell'organizzazione economico-giuridica, così che più agevole fosse — sia pur a prezzo di diligenti ed acute indagini — ricostruirne il processo di formazione e di sfaldamento. A prescindere dalle vicende della nota « terra arimannica » concessa da Carlo Magno al Monastero di Bobbio e confinante con l'Alpe Adra, abbiamo in Riviera un notevole gruppo di corti regie estendentesi anche nell'interno della

(1) *Conciliaboli, pievi e corti nella Liguria di Levante*, in « Mem. Accad. Lunigianese, C. Cappellini », 1925; *La tenuta curtense degli antichi Marchesi della Tuscia in Val di Magra e Val di Taro*, in « Arch. Stor. per le Province Parmensi », nuova serie, XXVIII.

Val di Vara: Ravecca, Framura, e le tre — cedute agli Obertenghi — di Ceula (poi Levanto, comprendente anche Mattarana e Carrodano), di Moneglia e « de Salto ». Passando alla Val di Magra, troviamo — nel secolo X — anzitutto un complesso di terre organizzate con criteri prevalentemente agrari, costituenti l'oggetto della donazione fatta da Re Ugo alla Regina Berta nel 938: Aulla con 100 mansi, l'abbazia « de Valeriana » pure con 100 mansi, la corte di Verpiana con 40, la corte di Comano con 60, la corte detta « Nuova » pure con 60.

Possiamo ricordare poi la corte dei Bosi, e quella « de Monte de Monzone » dei signori di Casola, entrambe note agli studiosi di storia locale, e le corti obertenghe di Arcola e di Vezzano la cui esistenza è soprattutto chiaramente dimostrata dalle lunghe vertenze intercorse sin dal secolo X tra Vescovi e Malaspina e domini di Vezzano.

Passando alla Lunigiana, convenzionalmente detta vescovile, un notissimo diploma di Ottone I, del 19 maggio 936 ⁽¹⁾, conferma alla Chiesa di Luni, oltre ad una corte in Piacenza:

cortem de Lune cum mercatis et pertinentiis suis; cortem de Carria; cortem de Cliva cum sua pertinentia; cortem de Serviliano; cortem de Lavaclo; cortem de Massa; cortem Brunengi; castrum de Amelia, Ilaulo, et castrum de Sarzano; cortem de Pedegniano; cortem de Carraria; cortem de Niblone; cortem de Curvasano; cortem districtus de Bardarano; cortem de Vethano cum castro et Onitiano; cortem de Ceparana cum mercato et castro; cortem de Cuscagnano; cortem de Baiano et Tivenia; cortem de Bracerio; castrum Sancti Andree (di Montedivalli); castrum de Tribiano; cortem de Exlato; cortem de Porto cum Ecclesia Sancte Juliane.

La carta, così come è redatta, ci disegna un complesso di beni non tutti oggi identificabili; ma lascia adito alla fondata supposizione che si tratti, se non d'un assieme territorialmente compatto, d'un gruppo però notevolissimo di organismi contigui, anche se irregolarmente distribuiti nelle singole pievi della zona. È evidente che non possa trattarsi della più remota organizzazione curtense della bassa Lunigiana. Resterebbe fra l'altro incomprensibile — almeno ad un sommario esame, condotto sugli scarsi elementi in nostro possesso — un siffatto addensarsi degli organismi curtensi proprio nella zona più prossima all'unica città, erede del vecchio municipio romano, esistente nel bacino della Magra; addensamento tanto più notevole se paragonato con il numero relativamente scarso di corti documentato nel restante della Lunigiana. Se è vero che l'ordinamento curtense può essere assunto come il prototipo del ciclo ad economia chiusa, e se è pur vero che l'esistenza di esso non può

⁽¹⁾ Cod. Pelavicino, n. 19.

essere ovunque presunta, parrebbe assai più logico pensare che le corti dovessero addensarsi piuttosto nella regione più appartata dalla città, dove cioè più comodi e meno frequenti erano necessariamente gli scambi. Notiamo invece il fenomeno contrario.

È chiaro quindi che non ci troviamo in presenza, nella carta del 963, dell'ordinamento originario delle corti in tutta la zona contemplata nella carta stessa, ma bensì d'un ordinamento derivato, prodotto da cause relativamente recenti. Sarebbe probabilmente vano il tentativo di ricercare per ognuna di esse un substrato giuridico-territoriale di età remota, o addirittura affondante le proprie radici nel terreno della tarda romanità, e converrà piuttosto definire il carattere giuridico-economico di queste corti sulla scorta della storia più recente e del diritto pubblico dell'età feudale.

In una mia precedente memoria ⁽¹⁾, avevo prospettato un'ipotesi — che ritengo nuova — che valesse a giustificare il reale fondamento giuridico del potere temporale dei Vescovi di Luni. Avevo accennato così, come — sulla base dell'immunità generica confermata nel 900 da Berengario alla Chiesa di S.ta Maria, — potesse essersi sviluppata — nel primo quarantennio del secolo X — un'organizzazione territoriale facente capo al Vescovo di Luni e con caratteristiche sempre più nettamente positive. Avvertivo in quella sede che non s'intendeva già affermare con ciò una diretta giuridica conseguenza del nuovo stato di cose dalla concessa e confermata immunità: ma, piuttosto, che uno stato di fatto, una situazione tutta particolare — le necessità della difesa marittima — avesse agito, trasformandolo, sul fondamento giuridico offerto dalla carta di Berengario. Avevo anche tracciato le probabili linee generali d'un'organizzazione militare del territorio immunitario assegnato alla Chiesa di Luni, ed osservato come proprio questo fosse l'aspetto più caratteristico dell'immunità in questione.

L'ipotesi allora formulata consente di prospettare come possibile — eliminando cioè il dubbio d'interpolazioni — l'effettiva esistenza di castelli compresi nell'orbita immunitaria. Osservandone la distribuzione topografica, rileveremo agevolmente che si tratta d'una vera corona di fortificazioni eretta attorno al nucleo centrale, alla parte migliore del distretto, e con saggi criteri: contrastare l'accesso dal mare alla bassa valle della Magra, e da questa all'interno, mediante lo sbarramento delle grandi vie di comunicazione che vi immettevano. Notiamo infatti il castrum de Amelia, de Tribiano, de Vethano, Sancti Andree, de Ceparana, de Sarzano. Plausibile appare anche, in relazione, la concessione dei mercati di Luni e di Ceparana.

Le numerose corti vescovili possono dunque definirsi ognuna

(1) *L'influenza del fattore marittimo nella costituzione e nell'organizzazione del potere temporale dei Vescovi di Luni*, in «Mem. Accad. Lunig. di Scienze, G. Capellini», XV, 1.

come un complesso di beni, in parte già direttamente appartenenti al fisco, ed in parte venuti alla Chiesa vescovile per donazioni e cessioni a vario titolo avvenute per opera di privati, il tutto organizzato secondo le particolari necessità della Chiesa vescovile e nel modo migliore per far fronte alle necessità medesime ⁽¹⁾. L'origine mista di questi organismi risulta abbastanza chiaramente espressa dal testo della carta, là dove — accanto alla concessione delle corti (*domus cultilae*) « ad eam pertinentibus » — troviamo connessi, riconosciuti e confermati case, campi, prati ed insieme le regalie sui pascoli, sulle acque e sul loro decorso. La carta, pur presentandosi come uno dei tanti diplomi immunitari, ci rivela anche un suo aspetto — per così dire — rivoluzionario, imprimendo a tutti i beni della Chiesa un netto e fondamentale suggello di diritto pubblico, non tanto perchè tale carattere fosse obbligatoriamente legato ai beni stessi, ma unicamente in conseguenza dell'accennato scopo fondamentale delle concessioni stesse. Possiamo fors'anche rintracciare alcune vestigia dell'ordinamento primitivo, e cogliere in pieno in tal modo il processo di trasformazione che ha investito in un dato momento storico le antiche organizzazioni civili della bassa Lunigiana.

Una carta, non studiata sinora di proposito e dimenticata fra le tante altre del Codice Pelavicino ⁽²⁾, ci dice che il 14 ottobre del 998 un tale Adeurando « de loco Ponciano » chiede in feudo al Vescovo di Luni la metà di certe terre poste nelle località di Genestitulo, Ponciano, Sevino, Cetulo ed altre non specificate nel documento, ma indicate colla definizione generica di appartenenti alla « ipsa re de Genestitulo ». Il chiedente Adeurando si obbliga di coltivare, lavorare, migliorare le terre ed assume l'impegno di risiedervi in persona propria o degli eredi ovvero d'un « misso ad habitandum ». L'atto è senza dubbio importante dal punto di vista della storia economica; è la ricerca di terre da sfruttare, che si manifesta: è il riconoscimento del valore economico dei beni immobiliari, come produttivi di un reddito certo ed ognor più ricercato: è l'affermazione delle categorie — sembrano nuove in quel tempo — dei « super sedentes » e dei « manentes » legati alla terra da un vincolo affettivo giuridicamente consacrato. Ma l'atto è importante anche dal punto di vista storico giuridico. Che altro è quella « res de Genestitulo » — costituita da una serie di parcellamenti in località diverse — se non la memoria di quella che era stata senza dubbio la corte omonima, ormai scomparsa perchè assorbita e trasformata

⁽¹⁾ La scomparsa, nel corso del secolo X, di ogni distinzione tra beni d'origine pubblica e beni d'origine privata, era stata notata per le comunità rurali del piacentino da E. NASALLI-ROCCA DI CORNELIANO, in *Consoli e pubblici ufficiali nelle comunità rurali*, in « Boll. Stor. Piacentino », XXV, 3 sgg.

⁽²⁾ Cod. Pel., n. 219.

nel nuovo organismo, la corte vescovile di Ceparana? Ce lo dichiara lo stesso Adeurando, il quale intende sì porre in risalto lo scopo economico della richiesta, ma precisa altresì che egli intende essere un feudatario del Vescovo e non un semplice colono: un livellario di schiatta, se egli può affondare le radici del proprio albero genealogico in un sottosuolo abbastanza profondo:

« Adeurando qm Azonis qm Rodulfi qm Bonizoni »...: si giunge certamente alla seconda metà del secolo IX.

E l'altra metà « de ipsa re de Genestitulo » non completava allora, con la prima, il disegno della corte primitiva e forse il retaggio feudale della famiglia capitaneale da cui discendeva Adeurando? Noi vediamo il « corpus oeconomicum » di Genestitulo estendersi certamente nell'ambito della pieve di S. Stefano di Cerreto (S. Stefano Magra): e non è da escludere che gli antenati di Adeurando fossero anche livellari della famosa abbazia di S. Venanzio di Ceparana (1).

Ma lo sfaldamento della vecchia organizzazione curtense, che lascia il posto al nuovo ordinamento basato sulla più recente organizzazione demico-terriera, prosegue ancora dopo il 963. Nel diploma di Ottone II, del 981, troviamo espressamente accennata la corte di Ameglia, sorta presumibilmente nell'intervallo di tempo intercorrente tra i due documenti per smembramento della corte di Luni. Più avanti ancora, il 2 settembre 1076, una carta ci documenta il vassallo vescovile Caro in atto di chiedere al Vescovo Guido « privato nomine usufructuandi » i beni tutti già sfruttati da Porcolo dell'Ameglia nella corte di Bolano, nata evidentemente per smembramento della corte di Ceparana e nel cui ambito sorgerà più tardi l'omonimo castello.

Due sono quindi in conclusione i fattori fondamentali di queste trasformazioni: il « castrum » in sè e per sè considerato, e l'iniziativa organizzatrice dei Vescovi, che si manifesta sia nell'attività incastellatrice, sia nelle modificazioni all'ordinamento territoriale palesi nella citata corte di Bolano e nelle vicende della corte di Camisiano illustrate da Michele Ferrari (2).

(continua)

FERRUCCIO SASSI

(1) Non è di capitale importanza, ai fini del presente studio, approfondire la questione se la terminologia « res de... » voglia piuttosto alludere ad una originaria unità delle comunaglie di un vecchio « pagus » (Cfr. BOGNETTI, *Sulle origini dei Comuni rurali del Medioevo*, Pavia, Tip. Coop., 1927).

(2) Cod. Pelavicino, n. 19.